

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 522 - 27386/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016, Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17 ottobre 2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21 dicembre 2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Rivarolo Canavese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 11 - 12108 del 30 marzo 2004;
- ha approvato dieci Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi comma 7, articolo 17, L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 4 settembre 2017, la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale del P.R.G.C. vigente ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 32 del 27 settembre 2018, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, articolo 17,

L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 11/10/2018, con nota prot. n. 15660 (ns. prot. 116857/2018 del 16/10/2018), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata legge; (Prat. n. VP_030/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 10.753 abitanti al 1971, 11.580 abitanti al 1981, 11.737 abitanti al 1991, 11.966 abitanti nel 2001 e 12.356 al 2011, dati che evidenziano un significativo incremento del trend demografico nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale di circa 3.224 ettari di pianura, dei quali 3.126 ettari (pari al 97%) presentano superfici con pendenza inferiore al 5% e 98 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5 e il 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 933 ettari appartengono alla Classe II[^]. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 205 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 8** della Città Metropolitana di Torino denominata "**CANAVESE OCCIDENTALE**" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani **Ambito 7** denominato "**RIVAROLO**" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "*... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.*"; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Barbania, Bosconero, Busano, Ciconio, Feletto, Front, Lombardore, Lusigliè, Favria, Oglanico, Ozegna, Rivarossa, Salassa e Vauda Canavese;
- è classificato dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 come *Polo intermedio*; il citato articolo individua i centri "*intermedi*" come poli dell'armatura urbana che dispongono di una offerta diversificata di servizi e con un raggio di influenza relativo prevalentemente all'Area metropolitana. Appartengono a questo livello, oltre al Comune di Rivarolo Canavese, i Comuni di Avigliana, Bussoleno, Caselle Torinese, Collegno, Cuorgnè, Giaveno, Leinì, Nichelino, San Mauro Torinese e Susa;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale **Ambiti Produttivi di Livello 2**;
- il centro storico è classificato dal Piano Territoriale Regionale e dal PTC2, di tipo C;
- è individuato dall'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2 "*Fabbisogno di edilizia sociale*", tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (Comuni che hanno 100 o più famiglie in fabbisogno abitativo sociale ed un indice di fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie superiore al 4% (dati Provincia di Torino, Osservatorio Provinciale Sistema Insediativo Residenziale e Fabbisogno Abitativo Sociale - 2008);
- infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalla S.P. n. 460 del Gran Paradiso (già S.S. n. 460) e dalle Strade Provinciali n. 13 di Front, n. 222 di Castellamonte, n. 35 di Favria, n. 37 di Pasquaro, n. 38 di Argentera, n. 51 di Ciconio e n. 87 di Bosconero;

- è attraversato dalla linea ferroviaria Settimo - Volpiano - **Rivarolo** - Cuorgnè - Pont; è presente una stazione di interscambio; è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) nel tratto Rivarolo - Settimo - Trofarello - Chieri;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dai corsi di acqua pubblica del Torrente Orco, del Rio Cardine, del Rivo Cardinetto e del Rio dell'Agnel;
- tutela ambientale:
 - il PTC2, all'Allegato 3 "*Quaderno Sistema del Verde e delle Aree Libere Buffer Zones*" individua una porzione del territorio avente superficie di circa 4,4 ettari, interessata dall'*Area di pregio ambientale* istituita con Decreto Ministeriale del 12/11/1952 ex Legge 1497/1939, denominata "*Parco Francesetti di Malgrà*";
 - l'edificio del Castello e le sue immediate pertinenze a giardino sono individuati quali beni architettonici ai sensi del DM 18/09/1957/RR n. 5803 del 30/12/1985;

dato atto che il Piano Regolatore del Comune di Rivarolo Canavese è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI);

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione del Comune di Rivarolo Canavese a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 settembre 2018, di adozione della Variante Parziale n. 11;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 11 al P.R.G. vigente del Comune di Rivarolo Canavese, adottata con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici è finalizzata a modificare la destinazione urbanistica di un' area di proprietà comunale, da ambito di *ristrutturazione urbanistica "RU1a"* ad *area per servizi pubblici*, in conformità con il bando di gara per il concorso di progettazione, approvato con Deliberazione G.C. n. 101 del 16 maggio 2018. Rispetto a quanto disposto dalle attuali norme di attuazione, che prevedono una quantità di SLP a destinazione residenziale e terziario-commerciale realizzabile su tale area, la modifica introdotta con la Variante in oggetto, **eliminerà le potenzialità edificatorie e la riserverà a parco urbano.**

L'ambito in oggetto, già interessato da due precedenti Varianti Parziali, la n. 5 approvata nel gennaio del 2009, destinata a disciplinare gli interventi urbanistici afferenti ad un articolato programma di riorganizzazione degli insediamenti scolastici, (in partenariato con operatori privati), concentrando le strutture scolastiche pubbliche (elementari e medie) in un unico polo attrezzato e la n. 10 approvata nel luglio 2014, avente ad oggetto il ridimensionamento, recependo i risultati della sfavorevole congiuntura economica, dell'entità complessiva degli interventi edilizi, proposti dalla precedente Variante, afferenti, sia al nuovo complesso scolastico che alle previsioni residenziali, assegnate a titolo di corrispettivo, al proponente.

La documentazione di Variante verifica la **compatibilità**:

- **acustica** delle modifiche con il Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.), adottato ai sensi della LR 52/2000 e s.m.i.;
- **con le condizioni del rischio idrogeologico** delle zone interessate, mediante apposito allegato a firma del competente professionista;
- **con i Piani sovracomunali (PTR e PTC2)**;

e la **coerenza** degli interventi con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), come previsto dalla vigente normativa, in materia.

Da atto, inoltre, che le variazioni stesse **non contengono** interventi soggetti a procedure di VIA, né di realizzazione di nuovi volumi non ricadenti in contesti già edificati, né di interventi di nuovo impianto insediativo o che interessano immobili soggetti alle tutele del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. o da vincoli derivanti dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.).

Le modifiche apportate, aggiornano la documentazione sia cartografica che normativa del vigente Piano Regolatore.

(Cfr: *Relazione Illustrativa*)

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Consiglio Comunale di Rivarolo Canavese n. 32 del 27 settembre 2018, di adozione della Variante Parziale n. 11 al P.R.G. vigente:

- **contiene** l'elencazione **completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;

dato atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'Allegato 1, punto 2, lettera j.1 della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", il Comune di Rivarolo Canavese ha optato per l'applicazione del "procedimento integrato", adottando contestualmente la Variante Parziale e il Documento Tecnico per la fase di Verifica Ambientale Strategica (VAS);

dato atto che la documentazione di verifica alla Valutazione Ambientale Strategica è stata regolarmente inoltrata al "Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali" della Città metropolitana, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA);

dato atto che il citato Servizio, ritenendo di non esprimere alcun parere in merito ai contenuti della Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., avvalendosi di quanto previsto alla lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, segnala, pertanto che: "In caso di silenzio l'iter procede";

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il

compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: "...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovra comunali approvati...";

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **29 novembre 2018;**

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 08/11/2018, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in tema di giusto procedimento;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'articolo 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C. vigente del Comune di Rivarolo Canavese, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 27 settembre 2018, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 11 al P.R.G.C. non saranno formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Rivarolo Canavese, per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 14/11/2018

Il Vicesindaco metropolitano
delegato a Risorse umane, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e
Difesa del Suolo, Assistenza Enti locali, Partecipate.

(Marco Marocco)